

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2979

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BOZZI**

Presentata il 12 febbraio 1966

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge elettorale del 5 febbraio 1948, n. 26, prevedeva che i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, che fossero stati eletti deputati, potevano su loro richiesta essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Il primo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nel rivedere questo principio, ha stabilito che i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti e di Istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che saranno eletti deputati, saranno collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Questa innovazione, che nella intenzione del legislatore intende stabilire una incompatibilità tra l'esercizio della funzione di impie-

gato dello Stato o di Ente o di Istituto di diritto pubblico e la funzione di deputato, non intendeva certamente colpire i medici ospedalieri sia perché i medici ospedalieri dipendono quasi tutti da Enti controllati dai comuni o dalle province sia perché il nuovo testo unico ha salvaguardato in particolare maniera i medici che esercitano l'insegnamento universitario.

In altri termini, il legislatore non ha in nessuna maniera inteso stabilire una incompatibilità tra l'esercizio della funzione medica e la funzione di deputato, anche perché è nella storia gloriosa di questo Parlamento l'apporto costante in ogni legislatura di una notevole quantità di medici, che disinteressatamente hanno servito la cosa pubblica.

E, pertanto, onorevoli colleghi, che si presenta alla vostra equa considerazione la seguente proposta, che mira a dare una interpretazione autentica dell'articolo 88, che è fra l'altro conforme alla prassi fin qui costantemente seguita dalla Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nel primo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, la disposizione con la quale si prescrive il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni eletti deputati o senatori deve intendersi non applicabile ai medici ospedalieri.